

L'articolo 6 dice:

“ Per la verifica dei registri dei comuni, il Ministero della guerra si varrà dell'opera delle Commissioni incaricate della rivista ai cavalli e cavalle, muli e mule, a termine del disposto dell'articolo 8 della legge, e potrà anche delegare appositamente autorità da esso dipendenti, alle quali i comuni dovranno, qualora richiesti, presentare i registri medesimi. ”

Dunque si tratta sempre della stessa Commissione.

All'articolo 7 è detto:

“ È in facoltà del Ministero della guerra di fare eseguire ogni anno una rivista di cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel regno, per accertare il numero di quelli atti al servizio militare.

“ In tale occasione sarà fatta la stima dei quadrupedi riconosciuti idonei, in base al prezzo corrente sui mercati al momento della rivista, e riferendosi unicamente al valore intrinseco dei quadrupedi. ”

Ora se questa rivista è fatta da quella tale Commissione, di cui parlai al terzo alinea dell'articolo terzo, come è che voi dite che è un'altra Commissione?

Non siamo pratici di manovre, ma di articoli di codice sì. (*Si ride*).

Pelloux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pelloux, relatore. Anticipiamo la discussione un poco ed andiamo all'articolo 12 il quale dice così:

“ La scelta dei quadrupedi si eseguisce dalle Commissioni di requisizione nominate dal Ministero della guerra o dalle autorità da lui delegate.

“ Le Commissioni di requisizione, saranno costituite da un ufficiale dell'esercito, commissario militare, da un delegato del consiglio provinciale, commissario civile, coadiuvati da un veterinario borghese o militare e da un perito nominato dalla deputazione provinciale. ”

Queste sono le Commissioni, che fanno le requisizioni.

Il ministro dice che potrà valersi dei mezzi che a lui sono possibili per verificare i registri. Qui non si tratta che di verifica dei registri: non si tratta di un atto, che abbia influenza sulla stima e sulla compera del quadrupede, e la verifica è fatta dall'autorità militare, al solo scopo di assicurare meglio lo stato delle risorse di cui si può disporre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

Vollaro. L'articolo 12 riguarda una Commissione di requisizione. Sicchè noi abbiamo nella legge determinati due atti distinti. Il primo riguarda la revisione ordinaria o fissazione di prezzo quando non c'è l'ordine di requisizione; il secondo consiste nell'ordine stesso di requisizione, che viene in tempo di guerra, ed allora il ministro dice: prendete i cavalli.

Nel distinguere questi due atti sono d'accordo con la Commissione, però io credo e sostengo, che poi la Commissione di requisizione pagherà gli animali, pigliando per base del prezzo, quello stabilito dalla Commissione di revisione.

Ora è perciò che io credo che nella Commissione di revisione ci debba entrare l'elemento elettivo; ed, è per questo che reclamo. L'articolo 12 non è di pregiudizio all'articolo 8. Io dico dunque: armonizzate la legge! Giacchè avete voluto nell'articolo 12 l'elemento elettivo, introcetetelo anche per l'articolo 8. Io credo che, come è stato rinviato l'articolo 6, questo che vi si collega potrebbe anche essere rinviato.

Presidente. Non c'è alcuna proposta in questo articolo 8.

Vollaro. Ho proposto di rinviarlo alla Commissione.

Pozzolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzolini.

Pozzolini. La disparità di opinioni su questo articolo 8 fra l'onorevole Vollaro e la Commissione, parte da questo punto. L'onorevole Vollaro in base all'articolo 12 e al successivo articolo 13, dice questo: la vostra Commissione, non di requisizione ma di rivista e statistica, mi fissa un prezzo il quale deve servire di base al prezzo definitivo; ed in questa prima Commissione vi è solo l'elemento militare, che fissa il prezzo. Ora un momento fa, quando discutevamo appunto l'articolo 7, l'onorevole relatore ed il ministro della guerra avevano assicurato la Camera che il prezzo dato dalla Commissione di rivista e statistica doveva solo servire come un criterio al Ministero per vedere, nel complesso, a quanto ammontava la spesa. Io almeno ho capito così.

In realtà però questa asserzione è almeno in parte contraddetta dall'articolo 13, dove è detto che il prezzo vero, che sarà pagato per il cavallo dipenderà dal primo prezzo, che sarà dato dalla Commissione di statistica, modificato dall'introduzione di un nuovo elemento, quale è quello della stima del perito.